



# Sistemi di formazione degli avvocati nell'UE

## Austria

Informazioni fornite dall'*Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK)*

Aprile 2014

### DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Austria

#### 1. Accesso alla professione

<b>Istruzione superiore/formazione universitaria</b>	<b>Sì</b>	Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del <a href="#">Rechtsanwaltsordnung, RAO</a> (legge sugli avvocati)
<b>Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza</b>	<b>Sì</b>	Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del <a href="#">Rechtsanwaltsordnung, RAO</a> (legge sugli avvocati)
<b>Iter per diventare avvocato a pieno titolo:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione all'albo</li> <li>• Esame [articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del <a href="#">Rechtsanwaltsordnung, RAO</a> (legge sugli avvocati), Stato e Ordine degli avvocati: articolo 3 del <a href="#">Rechtsanwaltsprüfungsgesetz RAPG</a>, (legge sull'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato)]</li> <li>• Completamento di un periodo di tirocinio</li> <li>• Stipula di un'assicurazione per la responsabilità professionale [articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e articolo 21a del <a href="#">Rechtsanwaltsordnung, RAO</a> (legge sugli avvocati)]</li> <li>• Un certificato penale ineccepibile</li> <li>• Affidabilità</li> </ul>

#### **Accesso alternativo alla professione:**

- i giudici e i notai possono scegliere l'unico percorso alternativo per accedere alla

professione di avvocato: a norma dell'articolo 10 dell'[Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnungsgesetz, ABAG](#) (legge sull'accREDITAMENTO della formazione e degli esami di accesso alle professioni), i giudici e i notai possono sostenere un esame orale integrativo (articolo 12 ABAG). Il superamento del suddetto esame dinanzi alla commissione competente della Corte d'Appello austriaca è parificato al superamento dell'esame per l'accesso alla professione di avvocato di norma sostenuto dai praticanti avvocati.

- In base alla direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

## 2. Formazione durante il periodo di tirocinio

<b>È previsto un periodo di tirocinio?</b>	<b>Sì</b>	<b>Base giuridica:</b> articolo 2, <a href="#">Rechtsanwaltsordnung, RAO</a> (legge sugli avvocati)
<b>Obbligatorio</b>	<b>Sì</b>	<b>Durata prevista:</b> di norma <b>5 anni</b>
<b>Tipologie di strutture responsabili dell'organizzazione della formazione durante il tirocinio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordine degli avvocati</li> <li>• Studi legali</li> <li>• Organismi di formazione privati</li> <li>• Organismi di formazione privati accreditati dall'Ordine degli avvocati (non è espressamente richiesto l'accREDITAMENTO da parte dell'Ordine)</li> <li>• Università</li> <li>• Determinate scuole forensi e strutture formative istituite dall'Ordine degli avvocati</li> </ul>	
<b>Modalità di formazione durante il tirocinio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praticantato affiancato da una formazione legale con un programma specifico comune a tutti i praticanti avvocati.</li> <li>• Durante il tirocinio i praticanti avvocati devono partecipare a corsi di formazione <b>per un totale di 42 giorni.</b></li> </ul>	
<b>Esame d'ammissione/verifica prima del periodo di tirocinio</b>	<b>Sì</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo/verifica dei titoli.</li> <li>• Devono essere soddisfatte le condizioni poste nel RAO (legge sugli avvocati). Il candidato deve essere affidabile e possedere una fedina</li> </ul>

		penale ineccepibile.
<b>Specificità in merito al diritto dell'UE e alla formazione linguistica:</b>	<b>Non esistono requisiti formali</b> ma è possibile effettuare un tirocinio	<p>I corsi di preparazione all'esame di avvocato devono comprendere una formazione in specifici settori del diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diritto civile austriaco,</li> <li>• procedimenti non contenziosi,</li> <li>• direttiva austriaca sull'esecuzione,</li> <li>• procedura fallimentare,</li> <li>• procedure (redazione dei contratti, atti, memorie difensive, impugnazioni).</li> </ul> <p>Nel corso del periodo di tirocinio è possibile trascorrere <b>6 mesi all'estero</b>, lavorando come tirocinante se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della legge sugli avvocati e tale periodo deve essere computato ai fini del requisito dei 19 mesi di pratica (v. infra).</p>
<b>Periodo di tirocinio suddiviso in diverse fasi</b>	<b>Sì</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tirocinio di 5 mesi presso un tribunale</b> – sotto la supervisione del tribunale competente.</li> <li>• <b>3-anni di pratica presso uno studio legale</b> – sotto la supervisione dello studio legale e dell'Ordine competente.</li> <li>• <b>19 mesi di praticantato presso un altro soggetto</b> (ufficio notarile, agenzia amministrativa, studio legale, ufficio del pubblico ministero, ufficio contabile pubblico) – sotto la supervisione degli enti competenti.</li> </ul> <p>Il periodo di tirocinio di 19 mesi può svolgersi presso uno studio legale, un tribunale, l'ufficio di un pubblico ministero; è anche possibile prevedere un periodo di 6 mesi presso un'università - se nell'ambito di una formazione</p>

		accademica continua e allo scopo di ottenere una qualificazione accademica aggiuntiva in campo giuridico [articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del <a href="#">Rechtsanwaltsordnung, RAO</a> (legge sugli avvocati)] – o all'estero nell'ambito di un'occupazione pratica che soddisfi i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, del <a href="#">Rechtsanwaltsordnung, RAO</a> (legge sugli avvocati), e sia utile alla futura carriera da avvocato del praticante.
<b>Valutazione/esame a seguito del periodo di tirocinio</b>	<b>Sì</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediante esami scritti</li> <li>• Mediante esami orali</li> </ul>
<i>3. Sistema di formazione continua</i>		
<b>Distinzione tra formazione continua/formazione specialistica</b>		<b>NO</b>
<b>Obblighi di formazione continua</b>	<b>Sì</b>	<p>Obblighi di formazione obbligatoria come previsti dalla legge dello Stato.</p> <p><b>Base giuridica:</b> articolo 10, paragrafo 6, RAO (legge sugli avvocati)</p>
<b>Obblighi di formazione specialistica</b>	<b>NO</b>	Né la legge dello Stato, né i regolamenti interni prevedono una formazione specialistica.
<b>Obblighi di apprendimento delle lingue straniere</b>		<b>Nessun obbligo</b>
<b>Obblighi riguardanti il contenuto della normativa UE nell'ambito della formazione continua/specialistica</b>	<b>Sì</b>	<p>In base all'articolo 10, paragrafo 6, del <a href="#">Rechtsanwaltsordnung (RAO)</a> (legge sugli avvocati), un avvocato è tenuto a partecipare alla formazione continua.</p> <p>La formazione continua deve comprendere tutti i settori di legge che</p>

		erano già parte della formazione giuridica universitaria di un avvocato [articolo 3 <a href="#">Rechtsanwaltsordnung, RAO</a> (legge sugli avvocati)] e parte dell'esame da avvocato [articolo 20 <a href="#">Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG</a> (legge sull'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato)]. <b>Ciò include quindi anche il diritto dell'UE.</b>
<i>4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione</i>		
<b>Possibilità di accreditamento</b>	<b>NO</b>	Tuttavia l'Accademia austriaca invita soltanto relatori selezionati, benché non formalmente accreditati.
<b>Numero di organismi che offrono attività di formazione continua accreditate</b>	<b>N.D.</b>	
<b>Tipologie di organismi che elaborano attività di formazione continua accreditate</b>	<b>N.D.</b>	
Attività e metodi		
<b>Attività di formazione riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di formazione continua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sessioni di formazione frontali</li> <li>• Sessioni di formazione a distanza</li> <li>• Moduli di e-learning</li> <li>• Partecipazione a webinar (seminari on line)</li> <li>• Attività di apprendimento misto</li> <li>• Partecipazione ad attività di formazione come formatore o docente</li> <li>• Redazione di articoli/pubblicazioni</li> </ul>	<b>Partecipazione ad attività di formazione in altri Stati membri:</b> <b>Sì</b> , ne viene tenuto conto ai fini dell'adempimento degli obblighi di formazione.

*5. Supervisione delle attività di formazione*

<b>Organizzazioni coinvolte nella supervisione delle attività di formazione continua</b>	<b>N.D.</b>
<b>Procedura di supervisione</b>	<b>N.D.</b>
<b>Organizzazioni coinvolte nella supervisione delle attività di formazione dirette alla specializzazione</b>	<b>N.D.</b>
<b>Procedura di supervisione</b>	<b>N.D.</b>

Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "*Lotto 2 - Studio sulla situazione attuale della formazione degli avvocati in diritto dell'UE*", realizzato dal Consiglio degli Ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA)